RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Art. 80 231

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Versione in vigore dal 4 luglio 2001, non più in vigore dal 28 febbraio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Responsabilità amministrativa degli enti
Estremi	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Capo	III — Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione	IX — Esecuzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-80-anagrafe-nazionale-delle-sanzioni-amministrative/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it